

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28234/2026
Roma, lì, 24/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1060/2026
Benedetto Paternò Raddusa		UP – 07/07/2026
Giuseppe Biondi	- Relatore -	R.G.N. 16089/2026
Paolo Di Geronimo		
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██

avverso la sentenza in data 24/02/2026 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. ██████████ del foro di Napoli, difensore di ██████████, ██████████ che
ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli, in
parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli Nord in data 7 giugno 2024, resa all'esito del giudizio abbreviato,
appellata da ██████████, ██████████ sostituiva la pena detentiva irrogata di anni tre
e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, cod. pen. con

Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6384299dd4ea512b
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165



la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per pari durata.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] mediante il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 572 cod. pen.

Si contesta la sentenza nella parte in cui afferma che il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza mostrata dalla persona offesa, nonché nella parte in cui sostiene che la natura ciclica e relazionale della violenza domestica, con fasi alterne tra aggressione e quiete, crea uno stato di confusione e vulnerabilità della vittima che, nei momenti di pace, può arrivare a minimizzare o negare le condotte subite.

Al riguardo, si è dimostrato non solo che la [REDACTED] pubblicava costantemente, fino ad un mese prima del litigio a seguito del quale si allontanava dalla casa coniugale, le foto su [REDACTED] che ritraevano il clima armonioso del *menage* familiare, ma anche che con i messaggi [REDACTED] rispondeva con frasi a sua volta ingiuriose con riguardo agli sporadici litigi. Non vi era poi soggezione economica della stessa rispetto al marito poiché disponeva di carta di credito e liquidità.

2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 572, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione.

Si contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza perpetrata in presenza dei figli minori.

La Corte di appello si limita ad asserire che le aggressioni sarebbero avvenute alla presenza dei figli minori e della figlia della [REDACTED]. Si oppone il particolare attaccamento dei figli nei confronti dell'imputato, che avrebbero vissuto sporadici litigi familiari come un evento momentaneo e passeggero. In ogni caso, la motivazione sarebbe apodittica, poiché si sofferma su un solo episodio della notte del 14 ottobre 2022, senza nulla dire, se non in termini di clausola di stile, su altri e diversi episodi, che possano giustificare la natura "abituale" della presenza dei minori.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

Si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto sulla base di una motivazione manifestamente illogica.

2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606,



comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 56 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione.

Il tema concerne le prescrizioni imposte con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

In particolare, si sarebbe stabilito che l'imputato non può lasciare il domicilio se non per motivi di lavoro o salute. Ma tale rigidità contrasterebbe con l'art. 56 della legge n. 689 del 1981, poiché, ove l'imputato non trovasse ragione di uscire per motivi di lavoro o salute, non potrebbe mai lasciare il proprio domicilio. Inoltre, si pone in contrasto con l'espressa previsione legislativa che autorizza l'imputato ad uscire di casa per almeno quattro ore al giorno per provvedere alle proprie esigenze di vita.

E' prevista, poi, una deroga alla possibilità di uscire di casa solo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno ogni volta che ciò occorra per urgenti, comprovati e documentati motivi di salute propri o dei familiari conviventi, ma il ricorrente è padre di quattro figli che non convivono con lui, sicché gli sarebbe preclusa l'uscita in deroga per fare fronte alle predette necessità dei figli con lui non conviventi.

Infine, la Corte territoriale ha imposto all'imputato il divieto di comunicare in qualsiasi modo con la persona offesa, ma tale prescrizione sarebbe manifestamente illogica, ove si consideri che tra gli ex conviventi vi è la necessità di interloquire per le questioni connesse alla gestione dei figli minori, sicché impedire ogni contatto telematico o telefonico renderebbe di fatto impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si osserva ancora che durante tutto il procedimento non era stata applicata alcuna misura cautelare al ricorrente, sicché la prescrizione del divieto di avvicinamento o comunicazione con la persona offesa sarebbe manifestamente illogica.

2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione ad alcuni argomenti difensivi ritenuti decisivi, quale la prova del clima armonioso, i messaggi telefonici successivi all'allontanamento, l'omessa valutazione della testimonianza di [REDACTED] zia della persona offesa, che riferiva di non avere mai assistito a violenze, che la Corte non avrebbe esaminato in maniera adeguata.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo, inammissibile, invece, per il resto.



2. In primo luogo, occorre ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Invero, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01), e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01).

È inammissibile, inoltre, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01).

Eccede, poi, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01).

In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore



ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1. N. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01).

3. Ciò detto, il primo e il quinto motivo, che sostanzialmente pongono il tema della sussistenza della prova del reato di cui all'art. 572 cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono inammissibili, poiché riproducono doglianze già esaminate con motivazione congrua, puntuale, e non manifestamente illogica, dai Giudici di merito, e mirano ad una rivalutazione in fatto della vicenda, preclusa in questa sede.

In particolare, la Corte di appello, richiamando espressamente le valutazioni del primo Giudice, e condividendole, ha risposto, come detto, in maniera puntuale alle censure del ricorrente a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, supportate dall'annotazione di polizia giudiziaria del 26 settembre 2022, relativa all'intervento dei Carabinieri di [REDACTED], che riscontravano lo stato di ubriachezza in cui versava il ricorrente, dalle dichiarazioni di [REDACTED] il fidanzato della figlia della [REDACTED] dai messaggi telefonici, dai quali emergevano le offese e le minacce dell'imputato.

Al riguardo, la Corte territoriale ha ancora osservato come non emergesse alcun interesse economico alla base della denuncia della persona offesa, che non si è neppure costituita parte civile, e che l'iniziale ritrosia della donna a denunciare il marito fosse comprensibile con il desiderio di tutelare il nucleo familiare e, soprattutto, di prevenire maggiori e più gravi gesti di violenza da parte dell'imputato, come del resto dimostrato dal fatto che la [REDACTED] provava prima a risolvere i problemi generati dalle condotte vessatorie del marito facendo intervenire il suocero e la cognata, e solo dopo si determinava alla denuncia.

Richiamandosi a consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte del merito ha ancora precisato che, in ordine alla configurabilità del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito (Sez. 6, n. 8396 del 07/06/1996, Rv. 205563-01).

Anche con riguardo alla condizione di vessazione della persona offesa, la Corte, ancora una volta conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, non l'ha esclusa in considerazione di qualche sua reazione offensiva nei confronti dell'imputato attraverso messaggi telefonici.

Invero, occorre ricordare che, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una



situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilitamento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, Rv. 274519-02). La reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto, sempre che le parti si pongano su un piano "asimmetrico", di generale prevaricazione dell'una sull'altra (Sez. 6, n. 9773, del 25/02/2026, Rv. 289687-01), come è risultato acclarato, sulla base degli elementi a disposizione, da parte dei Giudici di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

4. Quanto al secondo motivo, concernente la sussistenza della circostanza aggravante della violenza assistita, emerge da entrambe le sentenze come gli episodi vessatori si siano verificati a più riprese in presenza dei figli minorenni.

Sotto questo profilo, la Corte di appello si è limitata ad indicare, a titolo esemplificativo, l'episodio del 14 ottobre 2022, ma dalla lettura delle due sentenze di merito, che, trattandosi di c.d. doppia conforme, sul punto si integrano, emergono chiaramente altri episodi avvenuti alla presenza dei minori a cominciare da quello del 26 settembre 2022, peraltro riscontrato dall'intervento dei Carabinieri, che era avvenuto alla presenza dei figli minori, nonché altri episodi riferiti da [REDACTED] il fidanzato della figlia della [REDACTED]

Anche questo motivo, dunque, risulta manifestamente infondato.

5. Inammissibile è anche il terzo motivo.

La Corte di appello ha ritenuto congrua la pena inflitta al ricorrente considerato il precedente specifico di cui è gravato, la gravità dei fatti, posti in essere anche alla presenza di minori, e la mancanza di condotte successive ai fatti, suscettibili di essere apprezzate favorevolmente.

Si tratta di motivazione complessivamente sufficiente e non inficiata da illogicità per negare le invocate circostanze attenuanti generiche.

6. È fondato, invece, come detto, il quarto motivo.

6.1. Giova premettere che, ritenuta ammissibile la sostituzione della pena detentiva, è affidato al giudice il compito, nella scelta della pena sostitutiva da applicare e nella indicazione delle prescrizioni, dei divieti e, in generale, delle modalità esecutive della stessa, di una risposta sanzionatoria individualizzata che, in concreto, riduca il rischio di recidiva e favorisca il reinserimento sociale del condannato (v. Sez. 6, n. 23335 del 12/03/2025, Rv. 288243-01; fattispecie in cui si è esclusa la possibilità di rigettare la richiesta di pena sostitutiva per inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'UEPE).



Ciò detto, la legge n. 689 del 1981 prevede all'art. 56-ter alcune prescrizioni fisse per le c.d. pene-programma sostitutive.

Come affermato da questa Corte, non si tratta di pene accessorie, ma del contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva da applicare obbligatoriamente (*ex plurimis* Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Rv. 287261-01).

Con quest'ultima pronuncia si è anche affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non si risolve in caso di illegalità della pena la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare, perché essa rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo. Pertanto, in caso di patteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso per cassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Invero, l'art. 56 della legge 689 del 1981, mentre prevede che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva permanga presso il domicilio per non meno di dodici ore al giorno, gli consente, per altro verso, di lasciare il domicilio per almeno quattro ore per fare fronte alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute.

6.2. Premesso quanto sopra, giova innanzitutto rilevare che le prescrizioni imposte all'imputato, al quale è stata sostituita la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, risultano indicate nel solo dispositivo di sentenza, ma non sono oggetto di una specifica motivazione.

Inoltre, nonostante i riferimenti contenuti, come detto, nel solo dispositivo della sentenza impugnata ad un programma predisposto dall'UEPE, in realtà tale programma non è presente agli atti, risultando allegate solo la procura speciale e la dichiarazione di disponibilità del genitore dell'imputato ad accoglierlo presso il suo domicilio.

Nella parte iniziale del dispositivo della sentenza, dedicato alle prescrizioni della pena sostitutiva, si fa obbligo all'imputato di rimanere in casa per almeno dodici ore al giorno con possibilità di allontanarsene solo per esigenze di lavoro o di salute, secondo le prescrizioni del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, programma che, come detto, non risulta in atti.

Si aggiunge, ancora, al punto 2) delle prescrizioni che l'imputato potrà lasciare il domicilio solo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno nel rispetto del programma di trattamento, che, si ribadisce, non risulta prodotto agli atti al momento della pronuncia della sentenza impugnata.



Al punto 3) si ammettono le uscite in deroga rispetto al precedente punto, ogni volta che occorra per urgenti, comprovati e documentati motivi di salute propri o dei familiari conviventi.

6.3. Se è vero che, in linea di massima, le predette prescrizioni potranno essere modificate dal magistrato di sorveglianza non appena la pena sostitutiva verrà ad esecuzione, tuttavia le stesse si presentano dall'incerta eseguibilità oltre che per alcune equivoche limitazioni (come, ad esempio, la previsione della possibilità dell'allontanamento dal domicilio solo per esigenze di lavoro o di salute, a fronte del disposto normativo dell'art. 56 legge n. 689 del 1981, che, invece, consentirebbe le uscite, per almeno quattro ore ogni giorno, per le più generiche e ampie «indispensabili esigenze di vita e di salute») anche in ragione dei frequenti riferimenti e richiami ad un programma di trattamento elaborato dall'UEPE, che non risulta presente in atti.

Inoltre, anche quelle che nel predetto dispositivo vengono indicate come uscite dal domicilio in deroga rispetto ad una prescrizione generale, che prevede la possibilità di lasciare la propria dimora solo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno nel rispetto del programma di trattamento, vengono limitate, senza alcuna motivazione, solo con riguardo ad «urgent, comprovati e documentabili motivi di salute propri o dei familiari conviventi», a fronte di diverse esigenze di tipo familiare prospettate dal ricorrente.

6.4. Il ricorrente assume anche che le ulteriori prescrizioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, nonché di comunicare in qualsiasi modalità anche informatica o telematica con la stessa, sarebbero state imposte senza alcuna motivazione.

L'art. 56-ter, ultimo comma, legge n. 689 del 1981 prevede questa possibilità al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati e richiama altresì l'art. 282-ter cod. proc. pen. in quanto compatibile, e, dunque, anche il comma 3 di tale disposizione, che prevede la possibilità di vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa.

Orbene, come già affermato da questa Corte, la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 56-ter, comma 2, legge cit. (introdotto dall'art. 71, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), da impartire unitamente alla semilibertà, alla detenzione domiciliare e al lavoro di pubblica utilità sostitutivi, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena, ove compatibile con il titolo di reato, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del pericolo di reiterazione della condotta, presupposto del divieto (Sez. 6, n. 33860 del 13/06/2024, Rv. 286962-01).



Pertanto, il giudice può imporre tale divieto, ma previo apprezzamento del pericolo di reiterazione della condotta, ciò che, nel caso di specie, risulta mancare, come correttamente segnalato dal ricorrente, attesa l'assenza di qualsiasi motivazione al riguardo.

Inoltre, è necessario anche procedere ad indicare i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento. Invero, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice che, con la sentenza di patteggiamento, oltre ad applicare la pena sostitutiva, impartisce la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 56-ter, comma 2, legge cit. è tenuto ad indicare specificamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, quali siano tali luoghi (Sez. 6, n. 536 del 19/11/2025, dep. 2026, Rv. 289137-01).

Tutto questo va necessariamente bilanciato con altre esigenze, pure rappresentate dal ricorrente, riguardanti la necessità che i due ex conviventi mantengano un minimo di contatti nell'interesse dei figli.

6.5. Orbene, stante, come detto, la mancanza di una specifica motivazione che sorregga le particolari prescrizioni — deroganti o specificanti rispetto alle prescrizioni e modalità esecutive minime previste dalla legge — e i divieti imposti al ricorrente, che tenga conto di tutte le esigenze in campo e della necessità di individualizzare ella pena sostitutiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su questo specifico punto, anche per consentire al Giudice del rinvio, come precisato da questa Corte nella già citata sentenza n. 536 del 2025 (dep. 2026), di «procedere ad una nuova verifica in ordine alla persistente necessità di applicare (o meno) la prescrizione facoltativa prevista dall'art. 56-ter, secondo comma, legge cit. Ciò in considerazione del fatto che l'esigenza di applicare la prescrizione facoltativa è inevitabilmente legata a situazioni dinamiche, suscettibili di modificazioni nel corso del tempo. La possibilità di effettuare una nuova valutazione sulla necessità e sul perimetro di tale prescrizione facoltativa - in sede di rinvio - è, d'altra parte, coerente con la disciplina delle pene sostitutive. Essa prevede che, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, possa e debba essere sempre verificata l'attualità delle prescrizioni, apportandovi, se necessario, le opportune modifiche (cfr. artt. 62-64 legge cit.). Se è possibile apportare modificazioni alle prescrizioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, è da ritenere che analoga possibilità sia consentita al giudice che le ha disposte, pur in sede di giudizio di rinvio. Ove persista la necessità di applicare la prescrizione facoltativa prevista dall'art. 56-ter, secondo comma, legge cit., il Giudice del rinvio dovrà indicare in modo specifico i luoghi frequentati dalla persona offesa ai quali è vietato l'avvicinamento da parte del ricorrente», e, può aggiungersi — con riguardo all'ulteriore divieto di



comunicazione tra imputato e persona offesa — le modalità attraverso le quali gli stessi possono avere contatti tra di loro nell'interesse dei figli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alle prescrizioni della pena sostitutiva. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 7 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Angelo Costanzo

Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Angelo Costanzo

